

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1326

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

e col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1996

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo Statuto delle loro forze, con Protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo della Convenzione	»	7
Testo del Protocollo	»	12
Traduzione non ufficiale	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Nel gennaio del 1994, l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (*North Atlantic Treaty Organization-NATO*) ha istituito un programma denominato «Partenariato per la Pace» (*Partnership for Peace - PfP*).

1. La PfP

Il programma prevede molteplici attività comuni, prevalentemente in campo militare (tra cui corsi, seminari, esercitazioni), tra i sedici Paesi membri della NATO e un crescente numero di Paesi non membri della NATO (al momento sono ventotto: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Macedonia, Georgia, Ungheria, Kazakistan, Kirghistan, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan).

L'iniziativa *PfP* ha lo scopo di consentire un progressivo avvicinamento alle strutture dell'Alleanza da parte dei Paesi già membri del *North Atlantic Cooperation Council - NACC* nonché di quelli della «Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa - OSCE» ritenuti «disposti e capaci» (*willing and able*) a contribuire - nel settore della sicurezza e della difesa - all'ampio spettro di attività riconducibili al quadro cooperativo previsto dal Partenariato per la Pace stesso.

È inoltre previsto che i Paesi *partners* della *PfP* possano partecipare - come già sta avvenendo per diversi di loro nella ex-Jugoslavia - ad operazioni di «mantenimento della pace» (*peace-keeping*) dell'Alleanza, condotte sotto l'egida dell'ONU o della OSCE, nonché ad operazioni di carattere umanitario.

In tale quadro, l'Alleanza atlantica ha finalizzato nel giugno dello scorso anno un accordo multilaterale sullo *status* delle Forze armate (*Status of forces agreement*) per i Paesi *partners* della *PfP* e denominato *SOFA-PfP*. In sostanza il *SOFA-PfP* estende alle Forze armate dei Paesi *partners* della *PfP* lo *status* delle Forze armate (*SOFA*) originariamente sottoscritto a Londra nel 1951 tra i Paesi membri della NATO.

Il *SOFA* del 1951, ratificato in Italia ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, regola le modalità di dispiegamento di unità delle Forze armate di un Paese membro dell'Alleanza sul territorio di un altro Paese alleato.

L'autorizzazione a tale dispiegamento resta peraltro prerogativa delle autorità nazionali.

Scopo del *SOFA-PfP*, finalizzato nel 1995, è quello di disporre di una analoga base giuridica per regolamentare lo spiegamento delle unità dei Paesi partecipanti ad esercitazioni *PfP* in un altro Paese firmatario del *SOFA-PfP*.

L'accordo multilaterale in questione è stato sottoposto alla firma dei Paesi partecipanti alla *PfP* a Bruxelles il 19 giugno 1995 e attende, ove occorra sulla base dei sistemi giuridici nazionali, la ratifica degli organi legislativi dei singoli Paesi *partners*.

2. Portata e finalità del provvedimento

I programmi di cooperazione tra la NATO e i Paesi *partners* della *PfP* prevedono tra l'altro, lo svolgimento di esercitazioni multinazionali congiunte nel campo del sostegno della pace. Nel corso di tali esercitazioni, forze armate di un Paese *partner* della *PfP* possono essere distaccate e stazionare temporaneamente sul territorio di un altro Paese *partner*.

L'accordo *SOFA-PfP* si è quindi reso necessario per regolare giuridicamente le modalità di tale presenza.

3. Motivazioni che hanno dato origine al provvedimento

Quando, nell'autunno del 1994, si sono svolte le prime esercitazioni congiunte sul *peace-keeping* tra Paesi NATO e *partners* della *PfP*, è emersa la necessità di disporre di uno strumento legale multinazionale per definire lo *status* delle forze partecipanti.

A tale scopo alla fine del 1994 vennero formulate e discusse diverse ipotesi da parte degli organi della NATO e dalle delegazioni dei Paesi membri. Nei primi mesi del 1995, il *Politico-Military Steering Committee* della NATO ha sottoposto allo *Steering Committee* della *PfP* la versione definitiva del *SOFA-PfP* che è stata quindi definitivamente approvata dal Consiglio Atlantico nel maggio 1995. Il *SOFA-PfP* è stato quindi aperto alla firma dei Paesi *partners* a partire dal 19 giugno 1995.

4. Presentazione analitica dell'articolato

Il presente disegno di legge, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo Statuto delle loro forze», è

composto di tre articoli: l'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione; l'articolo 2 riconosce la decorrenza dell'esecuzione della Convenzione stessa dalla data in cui essa è entrata in vigore; l'articolo 3 dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Convenzione *SOFA-PfP* nel suo preambolo richiama la NATO e la *PfP*, evoca le circostanze di applicazione (presenza di forze armate ne territorio di un altro Stato), tiene conto che le decisioni su invio e accoglienza restano oggetto di accordi distinti, richiama il *SOFA* del 1951.

In particolare: l'articolo I estende ai *partners* il *SOFA* della NATO; l'articolo II precisa l'area di applicazione ai Paesi *partners* della *PfP*; l'articolo III dispone che i Paesi *partners* della *PfP* si impegnano a negoziare tra loro istanze e controversie relative all'applicazione del *SOFA-PfP* senza ricorrere a giurisdizioni esterne; l'articolo IV rinvia al diritto internazionale per eventuali completamenti o modifiche; l'articolo V dispone che la Convenzione sia sottoposta alla firma dei Paesi *partners* della *PfP*; che gli Stati Uniti siano depositari degli strumenti di ratifica; che l'entrata in vigore decorra da trenta giorni dopo il deposito di tali strumenti da parte di almeno un Paese NATO e uno *partner* della *PfP*; l'articolo VI definisce le modalità di denuncia della Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo Statuto delle loro forze, con Protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE
NORD ET LES AUTRES ETATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX
SUR LE STATUT DE LEURS FORCES

LES ETATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD, SIGNÉ À WASHINGTON LE 4 AVRIL 1949, ET LES ETATS QUI ACCEPTENT L'INVITATION À PARTICIPER AU PARTENARIAT POUR LA PAIX, LANCÉE ET SIGNÉE PAR LES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DES ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD À BRUXELLES LE 10 JANVIER 1994, ET QUI SOUSCRIVENT AU DOCUMENT CADRE DU PARTENARIAT POUR LA PAIX;

CONSTITUANT ENSEMBLE LES ETATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX;

CONSIDÉRANT QUE LES FORCES D'UN ETAT PARTIE À LA PRÉSENTE CONVENTION PEUVENT ÊTRE ENVOYÉES ET REÇUES, PAR ARRANGEMENT, SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT PARTIE;

TENANT COMPTE DU FAIT QUE LES DÉCISIONS D'ENVOYER ET DE RECEVOIR DES FORCES CONTINUERONT DE FAIRE L'OBJET D'ARRANGEMENTS DISTINCTS ENTRE LES ETATS PARTIES CONCERNÉS;

DÉSIRANT TOUTEFOIS DÉFINIR LE STATUT DE TELLES FORCES LORSQU'ELLES SE TROUVERONT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT PARTIE;

RAPPELLANT LA CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD SUR LE STATUT DE LEURS FORCES, SIGNÉE À LONDRES LE 19 JUIN 1951;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE I

SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION ET DE TOUT PROTOCOLE ADDITIONNEL EN CE QUI CONCERNE SES PROPRES PARTIES TOUS LES ETATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION APPLIQUERONT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION ENTRE LES PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD SUR LE STATUT DE LEURS FORCES, SIGNÉE À LONDRES LE 19 JUIN 1951, ET CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA SOFA DE L'OTAN, COMME SI TOUS LES ETATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION ÉTAIENT PARTIES À LA SOFA DE L'OTAN.

ARTICLE II

- (1) OUTRE LE TERRITOIRE AUQUEL S'APPLIQUE LA SOFA DE L'OTAN, LA PRÉSENTE CONVENTION S'APPLIQUERA AU TERRITOIRE DE TOUS LES ETATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION QUI NE SONT PAS PARTIES À LA SOFA DE L'OTAN.
- (2) AUX FINS DE LA PRÉSENTE CONVENTION, TOUTE RÉFÉRENCE DE LA SOFA DE L'OTAN À LA RÉGION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD EST CENSÉE INCLURE ÉGALEMENT LES TERRITOIRES INDIQUÉS AU PARAGRAPHE 1 DU PRÉSENT ARTICLE, ET TOUTE RÉFÉRENCE AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD EST CENSÉE INCLURE LE PARTENARIAT POUR LA PAIX.

ARTICLE III

AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION À DES PARTIES QUI NE SONT PAS PARTIE À LA SOFA DE L'OTAN, LES DISPOSITIONS DE LA SOFA DE L'OTAN QUI PRÉVOIENT QUE DES DEMANDES SERONT ADRESSÉES, OU QUE DES DIFFÉRENDS SERONT SOUMIS, AU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD, AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES SUPPLÉANTS DE L'ATLANTIQUE NORD OU À UN ARBITRE SONT INTERPRÉTÉES COMME STIPULANT QUE LES PARTIES EN CAUSE DOIVENT NÉGOCIER ENTRE ELLES, SANS RECOURS À UNE JURIDICTION EXTÉRIEURE.

ARTICLE IV

LA PRÉSENTE CONVENTION PEUT ÊTRE COMPLÉTÉE OU AUTREMENT MODIFIÉE CONFORMÉMENT AU DROIT INTERNATIONAL.

ARTICLE V

- (1) LA PRÉSENTE CONVENTION SERA SOUMISE À LA SIGNATURE DE TOUT ETAT QUI EST PARTIE CONTRACTANTE À LA SOFA DE L'OTAN OU QUI ACCEPTE L'INVITATION À PARTICIPER AU PARTENARIAT POUR LA PAIX ET SOUSCRIT AU DOCUMENT CADRE DU PARTENARIAT POUR LA PAIX.
- (2) LA PRÉSENTE CONVENTION FERA L'OBJET D'UNE RATIFICATION, D'UNE ACCEPTATION OU D'UNE APPROBATION. LES INSTRUMENTS DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, QUI INFORMERA TOUS LES ETATS SIGNATAIRES DE CE DÉPÔT.
- (3) TRENTE JOURS APRÈS QUE TROIS ETATS SIGNATAIRES, DONT L'UN AU MOINS SERA PARTIE À LA SOFA DE L'OTAN ET L'UN AU MOINS SERA UN ETAT QUI A ACCEPTE L'INVITATION À PARTICIPER AU PARTENARIAT POUR LA PAIX ET QUI A SOUSCRIT AU DOCUMENT CADRE DU PARTENARIAT POUR LA PAIX, AURONT DÉPOSÉ LEURS INSTRUMENTS DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION, LA PRÉSENTE CONVENTION ENTRERA EN VIGUEUR POUR CES ETATS. ELLE ENTRERA EN VIGUEUR POUR CHAQUE AUTRE ETAT SIGNATAIRE TRENTE JOURS APRÈS LA DATE DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION.

ARTICLE VI

LA PRÉSENTE CONVENTION PEUT ÊTRE DÉNONCÉE PAR TOUTE PARTIE AU MOYEN D'UNE NOTIFICATION ÉCRITE ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, QUI INFORMERA TOUS LES AUTRES ETATS SIGNATAIRES DE CETTE NOTIFICATION. LA DÉNONCIATION PRENDRA EFFET UN AN APRÈS RÉCEPTION DE LA NOTIFICATION PAR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. APRÈS L'EXPIRATION DE CE DÉLAI D'UN AN, LA PRÉSENTE CONVENTION CESSERA D'ÊTRE EN VIGUEUR POUR LA PARTIE QUI L'AURA DÉNONCÉE, EXCEPTION FAITE DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS NÉS AVANT LA DATE À LAQUELLE LA DÉNONCIATION PRENDRA EFFET, MAIS ELLE RESTERA EN VIGUEUR POUR LES AUTRES PARTIES.

FAIT À BRUXELLES LE 19 juin 1995.

DONE IN BRUSSELS. THIS *nineteenth* DAY OF *June*, 1995

IN THE ENGLISH AND FRENCH LANGUAGES, BOTH TEXTS BEING EQUALLY AUTHORITY, IN A SINGLE ORIGINAL WHICH SHALL BE DEPOSITED IN THE ARCHIVES OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA. THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA SHALL TRANSMIT CERTIFIED COPIES THEREOF TO ALL SIGNATORY STATES.

FAIT À BRUXELLES. LE *19 juin* 1995.

EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT ÉGALEMENT FOI, EN UN SEUL EXEMPLAIRE QUI SERA DÉPOSÉ DANS LES ARCHIVES DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. CELUI-CI EN TRANSMETTRA DES COPIES CERTIFIÉES CONFORMES À TOUS LES ÉTATS SIGNATAIRES.

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU
TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD ET LES AUTRES ETATS PARTICIPANT AU
PARTENARIAT POUR LA PAIX SUR LE STATUT DE LEURS FORCES

LES ETATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION
ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD ET LES
AUTRES ETATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX SUR LE STATUT
DE LEURS FORCES, CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA CONVENTION;

CONSIDÉRANT QUE LA LÉGISLATION NATIONALE DE CERTAINES PARTIES À LA
CONVENTION NE PRÉVOIT PAS LA PEINE DE MORT;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE I

DANS LA MESURE OÙ UNE JURIDICTION LUI EST RECONNUE PAR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION, CHAQUE ETAT PARTIE AU PRÉSENT PROTOCOLE ADDITIONNEL S'ABSTIENDRA D'APPLIQUER LA PEINE DE MORT À UN MEMBRE ET À LA FAMILLE D'UN MEMBRE D'UNE FORCE ET DE L'ÉLÉMENT CIVIL D'UNE FORCE D'UN QUELCONQUE AUTRE ETAT PARTIE AU PRÉSENT PROTOCOLE ADDITIONNEL.

ARTICLE II

- (1) LE PRÉSENT PROTOCOLE SERA SOUMIS À LA SIGNATURE DE TOUS LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION.
- (2) LE PRÉSENT PROTOCOLE SERA SUJET À RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION. LES INSTRUMENTS DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE QUI INFORMERA TOUS LES ETATS SIGNATAIRES DU DÉPÔT DE CHAQUE INSTRUMENT.
- (3) LE PRÉSENT PROTOCOLE ENTRERA EN VIGUEUR TRENTE JOURS APRÈS QUE TROIS ETATS SIGNATAIRES, DONT AU MOINS UN ETAT PARTIE À LA SOFA DE L'OTAN ET UN ETAT AYANT ACCEPTÉ L'INVITATION À ADHÉRER AU PARTENARIAT POUR LA PAIX ET AYANT SOUSCRIT AU DOCUMENT CADRE DU PARTENARIAT POUR LA PAIX, AURONT DÉPOSÉ LEUR INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION.
- (4) LE PRÉSENT PROTOCOLE ENTRERA EN VIGUEUR, POUR CHACUN DES AUTRES ETATS SIGNATAIRES, À LA DATE DU DÉPÔT, AUPRÈS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION.

FAIT À BRUXELLES, LE 19 juin 1995.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE TRA GLI STATI PARTI AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD
ET GLI ALTRI STATI CHE PARTECIPANO AL PARTENARIATO PER LA PACE
SULLO STATUTO DELLE LORO FORZE**

Gli Stati Parti al Trattato dell'Atlantico Nord, firmato a Washington il 4 aprile 1949, e gli Stati che accettano l'invito a partecipare al Partenariato per la pace, emanato e firmato dai Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico Nord, a Bruxelles, il 10 gennaio 1994, e che sottoscrivono il documento-quadro del partenariato per la pace,

Rappresentano insieme gli Stati partecipanti al Partenariato per la pace.

Considerando che le forze di uno Stato Parte della presente Convenzione possono essere distaccate e ricevute, su base di accordo, nel territorio di un altro Stato Parte;

Tenendo conto del fatto che le decisioni sull'invio e l'accoglienza delle forze continueranno ad essere oggetto di accordi distinti tra gli Stati Parte interessati;

Desiderosi in tutti i casi di definire lo statuto delle forze quando quest'ultime si troveranno sul territorio di un altro Stato Parte;

Ricordando la Convenzione tra gli Stati Parti del Trattato dell'Atlantico Nord, relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Salvo diverse disposizioni della presente Convenzione e di ogni Protocollo Addizionale relativo ad ogni sua parte, tutti gli Stati Parti alla presente Convenzione applicheranno le norme della Convenzione tra le Parti al Trattato dell'Atlantico Nord, relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951, e di seguito denominata la SOFA della NATO, nello stesso modo come se tutti gli Stati Parti alla presente Convenzione fossero Parti della SOFA della NATO.

Articolo II

- (1) Al di là del territorio cui si applica la SOFA della NATO, la presente Convenzione si applicherà al territorio di tutti gli Stati Parti della presente Convenzione che non sono Parti della SOFA della NATO.
- (2) Ai fini della presente Convenzione, ogni riferimento della SOFA della NATO alla Zona del Trattato dell'Atlantico Nord s'intende includere anche i territori indicati al paragrafo 1 del presente Articolo ed ogni riferimento al Trattato dell'Atlantico Nord s'intende includere il Partenariato per la pace.

Articolo III

~~Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione a Parti che non fanno parte della SOFA della NATO, le disposizioni della SOFA della NATO che prevedono che le istanze e le controversie siano presentate al Consiglio dell'Atlantico Nord, al Presidente del Consiglio dei Supplenti dell'Atlantico Nord o ad un Arbitro, devono essere intese nel senso che le Parti in causa debbono negoziare tra di loro senza ricorrere a giurisdizioni esterne.~~

Articolo IV

La presente Convenzione può essere completata o diversamente modificata secondo il diritto internazionale.

Articolo V

- (1) La presente Convenzione sarà sottoposta alla firma di ogni Stato che è Parte contraente della SOFA della NATO o che accetta l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e sottoscrive il documento-quadro del Partenariato per la pace.
- (2) La presente Convenzione sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che informerà tutti gli Stati firmatari di detto deposito.
- (3) Trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno essendo Parte della SOFA della NATO ed uno almeno essendo uno Stato che ha accettato l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sottoscritto il documento-quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, la presente Convenzione entrerà in vigore per tali Stati. Per ogni altro Stato firmatario, essa entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione.

Articolo VI

La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America, il quale informerà al riguardo tutti gli altri Stati firmatari. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America. Scaduto questo termine di un anno, la presente Convenzione cesserà di essere in vigore per la Parte che l'avrà denunciata, salvo per quanto riguarda la soluzione di controversie sorte prima della data in cui la denuncia ha effetto e pur rimanendo in vigore per le altre Parti.

Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE TRA GLI STATI PARTI AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD ET GLI ALTRI STATI CHE PARTECIPANO AL PARTENARIATO PER LA PACE, RELATIVA ALLO STATUTO DELLE LORO FORZE

Gli Stati Parti al presente Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati Parti al Trattato dell'Atlantico Nord e gli altri Stati che partecipano al Partenariato per la pace, relativa allo statuto delle loro forze, di seguito denominata la Convenzione;

Considerando che la legislazione nazionale di talune Parti della Convenzione non prevede la pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Nella misura in cui una giurisdizione gli sia riconosciuta dalle norme della Convenzione, ciascuno Stato Parte del presente Protocollo addizionale si asterrà dall'applicare la pena di morte ad un Membro ed alla famiglia di un Membro di una forza, nonché all'organico civile della forza di qualsiasi altro Stato Parte del presente Protocollo addizionale.

Articolo II

- (1) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla firma di tutti i firmatari della Convenzione.
- (2) Il presente Protocollo sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che informerà tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento.
- (3) Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati firmatari - di cui almeno uno Stato Parte alla SOFA della NATO, ed uno Stato avente accettato l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e sottoscritto il documento-quadro del Partenariato per la pace - abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
- (4) IL presente Protocollo entrerà in vigore, per ciascuno degli altri Stati firmatari, alla data di deposito presso il Governo degli Stati Uniti d'America dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.